

C I T T À D I



L U G A N O

M U N I C I P I O

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5681

Convenzione a tempo determinato (sino ai 31.12.2000) per la fornitura in privativa di energia elettrica a Lugano

All'on.do
Consiglio Comunale

Lugano, 10 ottobre 2000

Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri,

il presente Messaggio viene sottoposto a codesto Consiglio con procedura d'urgenza, vista l'imminente scadenza prevista al 31.12.2000 dalla convenzione a tempo determinato per la fornitura in privativa dell'energia elettrica a Lugano.

In data 31 gennaio 2000 il Consiglio comunale ha deciso la trasformazione delle AIL da azienda municipalizzata in società anonima.

Con atto notarile no. 227 e no. 138 del 16 giugno 2000 dei notai avv. Olgiati e avv. Affolter è stata legalmente costituita la società anonima, rispettivamente con rogito no. 226 e 137 è stato stipulato un contratto di apporto in natura tra il Comune di Lugano e le AIL SA.

La nuova società, denominata AIL SA, ha ripreso di fatto attivi e passivi, diritti e oneri della precedente azienda. Anche il personale dipendente sino a quel momento dell'azienda è stato da essa assunto.

Successivamente le AIL SA, che devono disciplinare i loro rapporti anche con il nostro Comune, hanno preparato il testo della convenzione con AIL SA per la privativa nella distribuzione di energia elettrica.

Oggetto del presente messaggio è dunque la convenzione relativa alla privativa per la

distribuzione dell'energia elettrica a Lugano

Questo atto, assimilabile ad una concessione, deve ossequiare la procedura prevista dalla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici il cui art. 35 prevede "*Qualunque concessione di aziende d'interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti: essere votata ... dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio Comunale*".

Nel caso concreto è dunque necessaria l'approvazione del Consiglio comunale.

La procedura d'urgenza appare necessaria per i seguenti motivi;

- la convenzione avrà validità sino al 31.12.2000;
- senza la stessa il Comune non potrà formalmente ricevere i contributi a carico delle AIL SA e stabiliti dal suo art. 9 della medesima per carenza di base legale;
- le AIL SA devono poter procedere allo scarico fiscale del versamento di tali contributi, venendo di fatto ad essere tassati anche su questi notevoli importi di spettanza del Municipio.

Per quanto riguarda il testo della convenzione precisiamo che esso si fonda su modelli di altre convenzioni in precedenza già sottoscritte dalle AIL (azienda municipalizzata) con altri Comuni che hanno loro concesso la privativa nella fornitura di energia.



Non vi sono quindi particolari novità di forma e di sostanza.

P.Q.M.

visti gli artt. 13 LOC, art. 9 Reg. com e art. 35 LMSP, si chiede a codesto onorando consenso di voler

risolvere :

1. È concessa l'urgenza al presente messaggio municipale
2. La convenzione tra le AIL SA e il Comune di Lugano per la privativa nella distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale è approvata articolo per articolo e nel complesso.

PER IL SINDACO
Il Sindaco  Segretario:
Arch. dipl. ETH G. Gradit  Zoppi lic. oec. HSG

Allegata:
convenzione

**CONVENZIONE A TEMPO DETERMINATO SINO AL 31.12.2000
PER L'EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

tra

IL Comune di Lugano, detto in seguito Comune

e

le Aziende Industriali di Lugano SA, dette in seguito AIL SA

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Il Comune di Lugano concede all'AIL SA la privativa per l'erogazione dell'energia elettrica per tutti gli usi entro il territorio del Comune.

Detta privativa è accordata nel senso che il Comune non occuperà né concederà a terzi di occupare, nei limiti della presente Convenzione, il terreno della giurisdizione comunale (beni di uso comune o beni amministrativi in senso stretto) per generare, introdurre e distribuire energia elettrica destinata a essere consumata nel proprio territorio.

Art. 2 Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà inizio l'01.01.2000 e scadrà il 31.12.2000. La stessa sarà sostituita da una Convenzione definitiva che entrerà in vigore a partire dall'01.01.2001.

Art. 3 Riscatto

Riservati i disposti della LMSP e della LDEE si rinuncia a stabilire per ora le condizioni di riscatto nella presente Convenzione a tempo determinato.

Le stesse saranno oggetto di un articolo specifico nella Convenzione definitiva.

Art. 4 Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga:

- a) a concedere all'AIL SA di occupare gratuitamente il terreno comunale (bene di uso comune o bene amministrativo in senso stretto) per tutte le opere destinate al trasporto e alla distribuzione di energia nel Comune stesso (linee, cavi, sostegni, trasformatori, cabine in muratura, chioschi di distribuzione ecc.);

- b) a mettere a disposizione dell'AIL SA gratuitamente le aree necessarie per l'impianto di illuminazione pubblica;
- c) a interporre i suoi buoni uffici presso i privati per facilitare la costruzione delle reti a bassa e alta tensione di distribuzione e dell'installazione di chioschi e stazioni trasformatrici.

Art. 5 Obblighi dell'AIL SA

- a) L'AIL SA si obbliga a fornire l'energia elettrica, nel limite del possibile, occorrente nel territorio del Comune sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del Comune) e a quegli edifici fuori dal perimetro delle canalizzazioni, già allacciati alla rete AIL al momento della firma della presente Convenzione. Edifici fuori dal perimetro delle canalizzazioni potranno venire allacciati soltanto se la spesa per l'AIL SA sarà ragionevole e dopo accordo con il Municipio del Comune. La consegna dell'energia (misura) sarà fatta comunque all'interno del perimetro delle canalizzazioni.
- b) L'AIL SA provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione e al loro rinnovamento fino alle valvole d'entrata, escluse le stesse, alla manutenzione e alla sostituzione dei contatori. Gli impianti interni dovranno essere eseguiti da parte di installatori autorizzati dall'AIL SA.
- c) Per gli allacciamenti degli utenti alla rete di distribuzione l'AIL SA applicherà i disposti del Regolamento valido per tutti gli utenti dell'AIL SA. L'AIL SA potrà tuttavia rifiutare quegli allacciamenti che risultassero palesemente troppo onerosi sia per la loro costruzione, sia per la loro manutenzione.
- d) L'AIL SA ripristinerà rapidamente, nel limite del possibile, il servizio pubblico di illuminazione in caso di guasti o avarie.
- e) Su richiesta del Comune l'AIL SA metterà a disposizione i bilanci dell'Azienda, autorizzando i relativi controlli. E' stabilito l'obbligo per l'AIL SA di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico-aziendale generale dell'attività svolta nell'ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo.

Gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tenere conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale sono garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione (distinta fatture emesse, incassi, perdite su fatture, contratti speciali, ecc.).

Art. 6 Qualità del prodotto distribuito

Le AIL distribuiranno l'energia elettrica entro i limiti di tolleranza fissati dalle norme ASE, e precisamente

1. frequenza 50 Hz ± 2%
2. tensione 230/400 V ± 10%

(vedi norme ASE 3426.1979).

Sulla tensione di distribuzione viene sovrapposta, a intervalli regolari, una tensione con la frequenza di telecomando di 192 Hz.

Tale frequenza è quella base dei telegrammi immessi in rete per il cambio di tariffe, l'inserimento e il disinserimento dell'illuminazione pubblica, il controllo dei bollitori e degli apparecchi calorici, ecc.

Art. 7 Illuminazione pubblica

La fornitura di elettricità per gli impianti di illuminazione e la manutenzione saranno per l'anno 2000, a carico dell'AIL SA.

Le condizioni per la gestione dell'illuminazione pubblica a partire dall'01.01.2001 verranno fissate a mezzo di un accordo separato.

Art. 8 Tariffe e condizioni di fornitura dell'energia

Durante tutto il periodo di durata della presente Convenzione agli utenti del Comune verranno applicati integralmente il Regolamento e le tariffe per la fornitura di energia elettrica vigenti per tutti gli utenti vincolati del comprensorio.

Per l'illuminazione pubblica sono riservate le disposizioni di cui all'art. 7.

Art. 9 Contributi dell'AIL SA al Comune

L'AIL SA verserà al Comune i seguenti contributi:

- a) il 10% sugli incassi lordi (noleggio e bollo esclusi) per forniture fatte a tariffa normale alle economie domestiche e all'artigianato (Regolamento tariffe);
- b) il 5% sugli incassi lordi (noleggio e bollo esclusi) per le forniture fatte a tariffa speciale per industrie e per scopi agricoli (tariffe speciali).

Le percentuali di cui ai punti a) e b) non sono applicabili all'energia erogata:

- 1) agli stabili o impianti di proprietà dell'AIL SA che si trovano o sorgeranno sul territorio del Comune;
- 2) ai Consorzi di cui l'AIL SA fa parte e i cui impianti si trovano nel territorio del Comune.

I contributi saranno versati, ogni anno, in contanti alla Cassa del Comune dopo la chiusura dei conti e la loro approvazione da parte degli organi Societari.
Il pagamento dei contributi cessa nel caso in cui la fornitura di energia elettrica dovesse continuare senza tempestivi accordi dopo la scadenza o la disdetta della Convenzione (vedi art. 2 e art. 12).

Art. 10 Imposte

L'AIL SA corrisponderà al Comune le imposte previste dalla legislazione cantonale.

Art. 11 Responsabilità

L'AIL SA è responsabile per danni che potessero derivare alle proprietà pubbliche e private a dipendenza delle sue installazioni.
L'AIL SA si riserva ogni azione verso terzi per guasti o manomissione agli impianti di sua proprietà.

Art. 12 Rescissione della concessione

In caso di violazione delle clausole della presente Convenzione, è facoltà dei contraenti rescindere la concessione anche prima della scadenza.

Art. 13 Controversie

Le controversie di diritto privato relative alla presente Convenzione saranno decise dai tribunali di Lugano-Città.

Art. 14 Disposizioni finali

La presente Convenzione entrerà in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione delle AIL SA e del Municipio di Lugano, rispettivamente del Consiglio Comunale.

La presente Convenzione dovrà essere adattata alle disposizioni della legge cantonale sull'energia entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultima.

La presente Convenzione è redatta in due esemplari, destinati rispettivamente uno all'AIL SA e l'altro al Comune.

PER IL COMUNE DI LUGANO

Il Municipio:

Il Vice Sindaco: Il Segretario:

avv. E. Pelli

A. Zoppi

PER L'AIL SA

Il Presidente del CdA: La Vice Presidente:

arch. G. Giudici

avv. V. Galli-Butti